

Del. n. 312 /2023/PRSE



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Elice (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13 del 26 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2023";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023;

vista l'ordinanza del 14 novembre 2023, n. 44, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Elice (ente con 1661 abitanti) acquisiti in data 12 dicembre 2022, protocolli n. 5286 e n. 5215.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una «*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184/2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1/2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243/2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "*modalità*" (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le "*forme*" (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo "*modalità*" che interessano l'intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell'organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali.

1.2. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano

l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179/2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna delib. n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle Autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine ... le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. In via preliminare, si osserva che il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto in esame con deliberazione n. 13 del 31 maggio 2022, dunque, oltre i termini previsti dal legislatore (30 aprile 2022). A tale proposito si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di

legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà del Comune ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia.

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento al rendiconto in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la

Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri dell'esercizio 2021 è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	131.232,43	45.000,00	176.232,43
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	-	-	
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	131.232,43	45.000,00	176.232,43
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-61.369,89	-	-61.369,89
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	192.602,32	45.000,00	237.602,32

Fonte: dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie, principalmente, al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) con le spese (Titoli 1 e 4). Si evidenzia, inoltre, che l'Ente utilizza avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti per un valore complessivo pari ad euro 107.656,78. L'applicazione di avanzo rispetta il limite imposto dalla legge n. 145 del 2018 (art. 1, commi 897 e 898).

La gestione di parte capitale genera un saldo positivo di euro 45.000,00 in tutti e tre i valori Z1, Z2 e Z3.

L'Ente ottiene un equilibrio complessivo positivo pari ad euro 237.602,32, aspetto da monitorare con attenzione tenuto conto della necessità di garantire una corretta gestione di quest'ultimo saldo, al fine di evitare squilibri nella normale gestione ordinaria.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione - "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Tabella n. 2 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	478.990,86
Fondo crediti di dubbia esigibilità	48.061,84
Fondo contenzioso	3.000,00
Altri accantonamenti	41.500,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	118.265,13
Parte destinata agli investimenti	45.000,00
Avanzo di amministrazione	223.163,89

Fonte: dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi nettamente superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 5.222.255,38 ed euro 1.835.851,82), i primi in diminuzione e i secondi in aumento, rispetto ai dati dell'anno 2020 (rispettivamente euro 5.331.464,50 ed euro 1.835.851,82).

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari ad euro 3.794.415,50 interamente di parte capitale.

5.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE una somma (euro 5.589,99) pari al 13,87 per cento dei residui mantenuti (euro 40.297,29 di cui 38.950,81 relativi alla competenza e 1.346,48 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE una somma (euro 42.471,85) pari al 24,64 per cento dei residui mantenuti (euro 172.357,76 di cui 46.797,72 relativi alla competenza e 125.560,04 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (totale residui di euro 62.573,12 di cui 15.775,40 relativi agli esercizi precedenti al 2021), non risulta invece sterilizzata la Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*" (totale residui 109.784,64 interamente relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta lo 0,92 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e, se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3, tale valore sale al 22,60 per cento.

La Sezione sottolinea che, sebbene il principio contabile applicato non individui le «entrate di dubbia e difficile esazione», la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente.

Pur tenendo conto che quota significativa dei residui mantenuti attiene a trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche, si raccomanda, comunque, all'Ente di verificare

periodicamente le entrate non considerate nel calcolo, adottando opportune azioni in merito al loro recupero.

5.2. Circa il fondo garanzia debiti commerciali, dalle informazioni reperite nell'allegato a/1, è stato previsto un accantonamento per euro 8.000,00, ma l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, alla domanda 6.4 sull'accantonamento nel risultato di amministrazione del Fondo garanzia debiti commerciali, ha risposto che non ricorre la fattispecie e al successivo punto 6.5 ha dichiarato che non si è verificata alcuna delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, mentre nella relazione al rendiconto ha riportato l'allegato a/1) nel quale è correttamente rappresentato tale accantonamento.

La Sezione rileva, pertanto, la necessità di una maggiore attenzione, da parte dell'Organo di revisione, nella compilazione dei documenti di propria competenza.

5.3 L'Ente ha accantonato euro 3.000,00 quale fondo per il contenzioso. L'Organo di revisione nel questionario-relazione ex art. 1, comma 166, della L. 266/2005 ha dichiarato che le quote accantonate per tale fondo sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2 lett. H) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Lo stesso, però, nella relazione al rendiconto invita il Comune ad *"effettuare una verifica puntuale delle passività potenziali per valutare con maggiore oculatezza la congruità del fondo contenzioso"*.

5.4. Oltre al Fondo di garanzia per i debiti commerciali, in "altri accantonamenti" sono presenti i seguenti importi:

- euro 1.500,00 quale fondo indennità di fine mandato del Sindaco, l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha quantificato tale fondo in euro 2.000,00.

La Sezione ribadisce che è doveroso, da parte dell'organo di revisione economico finanziaria, porre la massima attenzione all'esattezza e completezza nella compilazione del questionario-relazione ex art. 1, comma 166, della L. 266/2005, anche al fine di evitare, in un'ottica di efficientamento dell'azione degli organi amministrativi e di controllo, una duplicazione di adempimenti, specie se tesi a emendare mere omissioni o "errori materiali" che vanno il più possibile evitati *ab origine*;

- euro 2.000,00 per gli adeguamenti contrattuali del personale dipendente;
- euro 30.000,00 quali risorse Covid non impegnate, da verificare con certificazione.

5.5. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono emerse le somme utilizzate per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme

trasferite e quelle spese, deve, infatti, trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'importo vincolato è pari ad euro 118.265,13.

Tale importo, tiene conto sia della parte non utilizzata dei vincoli apposti nell'esercizio 2020 e sia delle nuove risorse ricevute e non spese nell'anno 2021.

5.6. In merito ai residui attivi e passivi, è stato analizzato l'elenco delle partite mantenute per anno di provenienza e qui di seguito illustrato.

Tabella n. 3-Anzianità dei residui attivi e passivi 2021

Residui attivi	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	-	1.346,48	-	38.950,81	40.297,29
Titolo 2	-	-	5.443,11	22.402,00	27.845,11
Titolo 3	109.784,64	15.775,40	-	46.797,72	172.357,76
Titolo 4	-	-	4.087.641,25	867.609,91	4.955.251,16
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 9	-	-	8.564,57	17.939,49	26.504,06
TOTALE	109.784,64	17.121,88	4.101.648,93	993.699,93	5.222.255,38
Residui passivi	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	279,20	3.809,50	7.458,39	238.296,65	249.843,74
Titolo 2	255,90	40.248,01	128.757,20	1.339.718,79	1.508.979,90
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	0,03	10.139,64	66.888,51	77.028,18
TOTALE	535,10	44.057,54	146.355,23	1.644.903,95	1.835.851,82

Fonte: Relazione finanziaria al conto del bilancio 2021

A chiusura dell'esercizio 2021, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 5.222.255,38 ed un totale di residui passivi pari ad euro 1.835.851,82. I residui attivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 993.699,93, presentano una quota di formazione del 36,18 per cento, mentre i residui passivi prodotti dalla competenza, pari ad euro 1.644.903,95, mostrano una quota di formazione pari al 45,94 per cento (incidenza dei residui 2021 sugli impegni di competenza). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2021 pari ad euro 4.228.555,45, presentano una misura di smaltimento del 21,05 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 190.947,87, mostrano una misura di smaltimento del 65,12 per cento.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021 sono rappresentate nella seguente tabella.

Tipologia di entrata	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	<i>Gestione diretta</i>
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	<i>Gestione diretta</i>
Sanzioni per violazioni al codice della strada	Non ricorre la fattispecie	<i>Non ricorre la fattispecie</i>
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Non ricorre la fattispecie	<i>Non ricorre la fattispecie</i>
Proventi acquedotto	Non ricorre la fattispecie	<i>Non ricorre la fattispecie</i>

Proventi canonici depurazione	Non ricorre la fattispecie	<i>Non ricorre la fattispecie</i>
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Fonte: questionario al rendiconto 2021

Tenuto conto delle non pienamente soddisfacenti percentuali di riscossione in conto residui si raccomanda all'Ente di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa pari ad euro 887.002,80, in aumento rispetto all'importo al 31 dicembre 2020 (euro 433.286,73).

L'Organo di revisione ha attestato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata ed è stata quantificata in euro 15.608,35, inoltre non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria né a quella di liquidità.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti, che attesta il rispetto della relativa disciplina. Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 45.802,68 con 23 imprese creditrici.

Organismi partecipati

7. Si osserva che l'Ente ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 28 del 21 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente al 31 dicembre 2021 sono le seguenti:

Tabella n. 3 - Partecipazioni societarie

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
A.C.A. s.p.a.	1,45% - diretta
AMBIENTE s.p.a.	0,18% - diretta
ECOLOGICA s.p.a.	Indiretta (per il tramite di AMBIENTE s.p.a.)
HYDROWATT s.p.a.	Indiretta (per il tramite di A.C.A. s.p.a.)

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 21 dicembre 2022.

7.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, ha dichiarato che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Debiti fuori bilancio

8. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, dichiara di aver verificato che l'Ente non ha, nel corso del 2021, riconosciuto o altrimenti finanziato debiti fuori bilancio.

Non risulta pervenuto a questa Sezione il questionario sui debiti fuori bilancio.

Al riguardo si evidenzia che la compilazione di tale questionario costituisce lo strumento che consente alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51), di riferire annualmente al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla finanza locale.

Ulteriori profili di esame

9. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

9.1. Sul sito istituzionale dell'Ente risulta pubblicato l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2021, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011; Tale prospetto non dà conto di uscite.

Dalla consultazione della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale emerge che l'Ente non ha adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza. Al riguardo, questa Sezione di controllo ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto, tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. Si rammenta, inoltre, che l'adozione ai sensi dell'art. 7 del Tuel, di uno specifico regolamento, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

8.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente non ha rispettato, a conferma di quanto già rilevato in merito alle difficoltà di riscossione, l'indicatore P8, di cui alla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, concernente l'effettiva capacità di riscossione sul totale delle entrate (valore soglia: 47 per cento; valore riscontrato: 35,59 per cento).

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

9. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria

attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'*"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale"* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 6 novembre 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi aumentano da euro 2.875.082,17 del 2021 ad euro 3.275.138,23 del 2022, incremento dovuto principalmente al Titolo 4 *"Entrate in conto capitale"* che passa da euro 1.465.380,93 ad euro 1.885.125,60;
- i pagamenti passano da euro 2.421.366,10 del 2021 ad euro 3.313.484,64 del 2022; l'incremento è riconducibile principalmente alla spesa in conto capitale (da euro 1.159.196,54 ad euro 1.805.282,01);
- dall'analisi della stampa *"disponibilità liquide"* il fondo di cassa al 31 dicembre 2022, a seguito dell'incasso di reversale per euro 3.275.138,23 e al pagamento di mandati per euro 3.313.484,64, risulta pari ad euro 848.656,39 in leggera diminuzione rispetto all'importo di inizio anno 887.002,80;
- dall'analisi della stampa *"disponibilità liquide"* il fondo di cassa al 31 agosto 2023, a seguito dell'incasso di reversale per euro 1.550.841,42 e al pagamento di mandati per euro 1.957.294,93, risulta pari ad euro 442.202,88, in diminuzione rispetto all'importo del 1° gennaio 2023 (euro 848.656,39).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a adottare misure concrete volte al miglioramento dell'efficienza della riscossione delle entrate;
- a monitorare costantemente la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo;
- a verificare puntualmente le passività potenziali ai fini della quantificazione del fondo per il contenzioso;

- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

INVITA

l'Organo di revisione a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere ed a procedere alla stesura delle relazioni ai rendiconti consuntivi con completezza, precisione e dopo attenta verifica dei dati trasmessi dall'Amministrazione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Elice (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023.

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO